

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettoriale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL

A lista d'inoltrato

Udine, data del protocollo

TRASMESSA VIA PEC e PEO

oggetto: Elezioni comunali 2024. Principale normativa applicabile. Approvazione della legge regionale 28 marzo 2024, n. 1. Composizione dei consigli e delle giunte comunali. Attività dei consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In vista delle prossime elezioni comunali, per le quali la Giunta regionale ha indicato quale data di svolgimento **sabato 8 e domenica 9 giugno 2024**, in contemporaneo svolgimento con le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo, si ritiene opportuno richiamare gli aspetti salienti della disciplina regionale applicabile alle consultazioni, dando evidenza alle recenti novità introdotte dalla legge regionale **28 marzo 2024, n. 1**, pubblicata sul S.O. n. 6 al BUR n. 13 del 27/3/2024 ed entrata in vigore il 30 marzo 2024.¹

Si precisa innanzitutto che, vista la contemporaneità con le elezioni europee, ai sensi dell'articolo 104, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, **per alcuni istituti** (quali, ad esempio, la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale di sezione, gli orari della votazione e dello scrutinio, nonché tutti gli adempimenti comuni) **troverà applicazione la normativa statale** che disciplina la contemporaneità, costituita dal decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2024, n. 38.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Pari opportunità

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni, autenticazioni e termini di presentazione

Operazioni degli uffici elettorali di sezione

Ammissione di un unico candidato sindaco

Attività dei consigli dopo la convocazione dei comizi elettorali

Divieto di comunicazione istituzionale

¹ La rubrica della legge è la seguente "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007."

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013, i **consigli comunali** sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20

La ripartizione dei seggi fra **maggioranza e minoranza**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19/2013, è quella indicata nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO CONSIGLIERI	CONSIGLIERI maggioranza	CONSIGLIERI minoranza
sino a 1.000 abitanti	10	7	3
da 1.001 a 3.000 abitanti	12	8	4
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	10	6
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	12	8

Una prima novità introdotta dalla legge regionale 1/2024 è relativa proprio alla definizione di **"popolazione del comune" ai fini elettorali**, anche alla luce di quanto previsto a livello statale dal D. L. n. 7/2024. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013 - che non fa che aggiornare la terminologia in considerazione del fatto che il censimento generale è sostituito dal censimento permanente - la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione riportati nel decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le elezioni comunali 2024 si prendono a riferimento i dati della popolazione contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 *"Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, S.O. n. 10.

La **composizione delle Giunte comunali** è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 *"Legge finanziaria 2011"*, più volte modificata. L'articolo 12, comma 39, nel testo vigente, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.**

In virtù di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Pertanto, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario alla normativa regionale, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Con riferimento al numero di assessori da nominare, si ricorda che il comma 39 bis dell'articolo 12 della citata l.r. 22/2010, prevede che il sindaco possa nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto, **compatibilmente con le disponibilità di bilancio.**²

In materia di **quote di genere** nella composizione delle giunte comunali, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del d. lgs. 267/2000³ stabilisce che: *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".*

Inoltre, la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, all'articolo 1, comma 137, ha previsto che *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*.

Pertanto, avuto riguardo alla norma regionale in materia di composizione delle giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate, le Giunte comunali dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (n. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	
fino a 1.000 abitanti	3 +1=4	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 1.001 a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 39 ter dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 (introdotto dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge regionale 9/2019), è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

Elettorato passivo e numero massimo di mandati per i Sindaci

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

² Il comma 39 bis è stato riformulato in tal senso dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23, con effetto dall'1/1/2022.

³ Come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

- nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);
- i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,⁴ le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del d. lgs. 267/2000 e dal Capo VI del d. lgs. 39/2013.

Una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria (Corte di Cassazione - Sezioni civili - I Sezione, 20 maggio 2006, n. 11895) è quella relativa al numero massimo di mandati consecutivi alla carica di sindaco. Anche su questo aspetto è intervenuta la nuova legge regionale 1/2024, che modificando l'articolo 4 della l. r. 19/2013, ha così previsto⁵:

- **nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non vi sono limiti** ai mandati consecutivi dei sindaci;
- **nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, chi ha ricoperto la carica di sindaco per tre mandati consecutivi**, alla scadenza del terzo mandato, **non è immediatamente rieleggibile** alla medesima carica nello stesso ente, salva la possibilità del quarto mandato nel caso in cui uno dei tre mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;
- **nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono consentiti al sindaco due mandati consecutivi**, nonché un terzo mandato consecutivo nell'ipotesi in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In sostanza, rispetto alla normativa previgente, è stata prevista la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti.

Pari opportunità

La legge regionale 19/2013 disciplina le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- **le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi**; nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con più di 5.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei

⁴ Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

⁵ Art. 4, comma 3 bis, come modificato dall'art. 2 della l. r. 1/2024.

consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi - art. 27, commi 4 e 5);

- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti).

In merito al primo punto, si rinvia ai prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere contenuti nell'Allegato B alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature", consultabile al seguente link:

https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2024/doc_amm_2024_b/index.html.

Presentazione e ammissione delle candidature: sottoscrizioni, autenticazioni e termini di presentazione

Con l'entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5, che ha modificato l'art. 28 della l. r. 19/2013, **non è più previsto l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni nei comuni con popolazione fino a 999 abitanti**. Si tratta di una disposizione **a regime**, che vale per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 999 abitanti, nei quali le liste potranno essere presentate senza raccogliere le sottoscrizioni; in questo caso, i presentatori delle liste sono gli stessi candidati e per la presentazione della lista viene utilizzata una diversa dichiarazione di presentazione delle candidature (**modello o**).

Per quanto riguarda il novero dei pubblici ufficiali competenti ad autenticare le sottoscrizioni del procedimento elettorale, si ricorda che trova applicazione l'articolo 23, comma 7, della legge regionale statutaria 17/2007, il quale, in materia di **soggetti competenti, rinvia alla normativa nazionale**, costituita dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. In buona sostanza, rispetto alla normativa regionale previgente, il novero degli autenticatori risulta ampliato, ricomprendendovi anche gli **avvocati e i membri del Parlamento**, nonché altre figure di amministratori (sindaci e consiglieri metropolitani, presidenti della provincia e consiglieri provinciali, etc..) al momento non presenti nella nostra Regione.

Le candidature relative alle elezioni comunali 2024 vanno presentate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 6 maggio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 7 maggio 2024.

Conseguentemente:

- il termine eventualmente assegnato dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ai delegati delle liste per la presentazione di un **nuovo contrassegno** in sostituzione di quello ricusato, scade **venerdì 10 maggio 2024**;
- il termine ultimo entro il quale le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono effettuare il **sorteggio** per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco ed alle liste collegate, scade **sabato 11 maggio 2024**.

Operazioni degli uffici elettorali di sezione

La votazione, come già detto, si svolgerà in contemporanea con le elezioni europee. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 7/2024, nel testo convertito in legge, le operazioni di votazione per entrambe le consultazioni avranno luogo nella giornata di **sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23**. Dopo la conclusione delle operazioni di voto della domenica, appena completate le operazioni di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede allo scrutinio relativo alle

elezioni europee. Lo **scrutinio** relativo alle elezioni **comunali** è **rinvio alle ore 14 di lunedì 10 giugno 2024**.

Si richiamano fin da ora alcune disposizioni della disciplina regionale che mirano a semplificare le operazioni dell'ufficio di sezione:

- **l'autenticazione delle schede** delle **elezioni comunali** **consiste nella sola timbratura** delle stesse con il bollo della sezione. Le **schede**, quindi, **non vanno firmate** dagli scrutatori;
- per le **elezioni comunali** è prevista **una sola copia delle tabelle di scrutinio (Modd. 7-C e 8-C)**.

Ammissione di un unico candidato sindaco

Una importante novità introdotta dalla legge regionale 1/2024 è quella relativa all'abbassamento del quorum dei votanti dal 50% al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, necessario per il raggiungimento della seconda condizione richiesta dalla normativa per la validità della consultazione in caso di presentazione di un unico candidato sindaco.

La nuova formulazione dell'articolo 71 della l. r. 19/2013 prevede, infatti, che nel caso in cui sia stato ammesso un **unico candidato alla carica di sindaco**, collegato con una lista o con un gruppo di liste, l'elezione è valida se si verificano le seguenti **condizioni**:

a) l'unico candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;

b) **il numero dei votanti non è stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.**

Rimane invariata la condizione per cui per determinare il *quorum* di cui alla lettera b) **non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.**

Attività dei consigli dopo la convocazione dei comizi elettorali

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del relativo manifesto da parte del Sindaco - è fissato il 45° giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto il termine in questione cade **giovedì 25 aprile 2024**.

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, **non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.**

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Ciò premesso, si precisa che le deliberazioni di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge prescrive dei termini precisi.

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.**

Divieto di comunicazione istituzionale

Al riguardo si rimanda alle considerazioni espresse da questo Servizio nella nota prot. n. 137556/P/GEN dello scorso 20 febbraio.

Si ricorda, infine, che il Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista di inoltro:

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Segretari comunali dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti e Segretari delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto e A.R.C.

Presidenza e Segreteria generale del Consiglio regionale

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia, Pordenone
Trieste e Udine

Partiti della Regione e gruppi consiliari del Consiglio regionale

Servizio finanza locale